

**Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" - 17° aggiornamento del 28 novembre 2023.**

Con il presente aggiornamento vengono modificate le segnalazioni di vigilanza individuali delle banche, al fine di implementare le nuove richieste informative per:

- a) adeguare i riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate alla nuova disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- b) recepire, nelle segnalazioni sui servizi di pagamento, le precisazioni e indicazioni fornite dal Team PAY della Banca Centrale Europea, connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020 relativo alle statistiche sui pagamenti;
- c) rendere più granulari – nella voce relativa ai dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito dei finanziamenti – i dati sulla ripartizione settoriale della clientela.

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia.

L'entrata in vigore delle disposizioni segue il seguente calendario:

- a) l'aggiornamento dei riferimenti nel paragrafo "Qualità del credito" delle "Avvertenze generali" alla nuova procedura di gestione della crisi dell'impresa e dell'insolvenza decorre a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023, abrogando le corrispondenti istruzioni contenute nel 16° aggiornamento della Circolare 272 del 2 novembre 2022. Tali ultime continuano, tuttavia, ad applicarsi alle esposizioni creditizie oggetto di procedure della crisi d'impresa e dell'insolvenza in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (15 luglio 2022) e come tali ricadenti nella previgente disciplina;
- b) la modifica alla voce 58366 "Finanziamenti: dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito" della Sezione II, sottosezione 1, parte seconda decorre dalla data di riferimento del 31 marzo 2024;
- c) le modifiche alle voci della Sezione II sottosezione 3 "Servizi di pagamento" entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

\* \* \*

Si informa che dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Le banche sono pertanto invitate a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito web della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.

## DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

### Avvertenze Generali

Nella parte “B”, paragrafo 2.1 “Qualità del credito – Esposizioni creditizie deteriorate” vengono aggiornati i riferimenti alla nuova procedura di gestione della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, che ha abrogato la Legge Fallimentare <sup>(1)</sup>.

### Schemi segnaletici

Sezione I, sottosezione 3 “Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: altre informazioni”:

- nella voce 58093 “Depositi accesi dalla autorità giudiziaria riconducibili a procedure giudiziali” vengono ricomprese le liquidazioni giudiziali e eliminati i fallimenti; Sezione II, sottosezione 1, parte seconda “Altri dati statistici –altri dati patrimoniali”:
- per la voce 58366 “Finanziamenti: dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito”, limitatamente alle sottovoci relative alla clientela, viene introdotto l’attributo informativo “ramo di attività economica”;

Sezione II, sottosezione 3 “Servizi di pagamento”:

- vengono introdotte le seguenti nuove voci: 58718 “Bonifici disposti da propria clientela: ripartizione per schema di addebito e modalità di autenticazione – ambito CBI”, 58719 “Utilizzi fraudolenti: bonifici disposti da propria clientela: ripartizione per schema di addebito e modalità di autenticazione – ambito CBI”, 58741 “Prelievo di contante senza utilizzo della carta (lato acquiring)”, 58792 “Utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con moneta elettronica della clientela dell’azienda segnalante (lato issuing)”, 58794 “Utilizzi fraudolenti: prelievo di contante senza utilizzo della carta (lato acquiring)”, 58796 “Carte di credito: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”, 58802 “Carte di debito: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”, 58804 “Moneta elettronica: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”;

---

<sup>1</sup> Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” che prevede un’integrale riscrittura delle regole, disciplinando, in un quadro normativo unitario, sistematico e organico, la crisi e l’insolvenza di qualsiasi debitore operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

- per le voci 58550 “Bonifici disposti da propria clientela” e 58747 “Utilizzi fraudolenti: bonifici disposti da propria clientela”, limitatamente ai collegamenti telematici o telefonici diversi da internet (sottovoci 42 e 44), viene introdotto l’attributo informativo “Tipo inizializzazione”;
- viene rimodulata la voce 58577 “Bollettini di conto” prevedendo la distinzione delle operazioni effettuate: i) su mandato sottoscritto con altro intermediario; ii) su mandato sottoscritto con l’ente beneficiario; iii) senza mandato;
- viene precisata la definizione degli esercizi convenzionati attivi nella voce 58650 “Moneta elettronica: numero degli esercizi commerciali”;
- per la voce 58660 “Operazioni con carte di credito presso esercizi convenzionati con la banca segnalante” viene introdotto l’attributo informativo per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile “MCC”);
- viene eliminata la voce 58715 “Operazioni con carte di credito presso esercizi convenzionati con la banca segnalante: ripartizione commerciale e territoriale”;
- per la voce 58723 “Moneta elettronica: numero apparecchiature” viene introdotto il nuovo attributo informativo “Tipo funzione” (terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica, terminali che accettano pagamenti con moneta elettronica e terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica e che accettano pagamenti con moneta elettronica);
- vengono ridenominate le voci 58726 “Bonifici disposti da propria clientela: ripartizione per schema di addebito e modalità di autenticazione – ambito diverso dal CBI” e 58749 “Utilizzi fraudolenti: bonifici disposti da propria clientela: ripartizione per schema di addebito e modalità di autenticazione – ambito diverso dal CBI”;
- viene modificato il dominio dell’attributo “tecnologia” distinguendo, per i pagamenti con comunicazione a corto raggio (c.d. Near Field Communication –NFC), quelli effettuati da dispositivo mobile e quelli da carta fisica;
- per le voci 58738 “Operazioni di pagamento con moneta elettronica - soluzione di pagamento (lato issuing)” e 58772 “Utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con moneta elettronica - soluzione di pagamento (lato issuing)”, viene introdotta la variabile “Tipo inizializzazione” e limitatamente alle sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 la variabile “canale dispositivo”;

- per la voce 58751 “Oneri per utilizzi fraudolenti: perdite sulle transazioni” vengono introdotte 3 nuove sottovoci per identificare le operazioni di: i) pagamento con moneta elettronica (lato acquiring); ii) prelievo senza utilizzo della carta (lato issuing); iii) prelievo con moneta elettronica (lato issuing);
- viene ampliato il dominio dell’attributo informativo “modalità di avvio” prevedendo la distinzione tra operazioni avviate tramite il servizio di corporate banking interbancario e le altre operazioni;
- viene modificato il dominio dell’attributo informativo “non-SCA” prevedendo il valore non applicabile limitatamente alle voci relative ai bonifici disposti (voci 58726, 58718, 58719 e 58749);
- viene ampliato il dominio dell’attributo informativo “modalità di identificazione” prevedendo l’identificazione anche tramite strumenti di moneta elettronica.